



Comune di Parabiago

(Provincia di Milano)

Modifiche al
Regolamento Edilizio Comunale
Articoli 1, 7, 14, 22, 31, 57, 58

Estensore del Documento:
Prof. Arch. Giuliano Dall'O'

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, nonché ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica del territorio comunale, sono disciplinate dal P.R.G. e dalle relative norme tecniche di attuazione, dalle norme concernenti il pagamento del contributo concessorio afferente le opere di urbanizzazione e il costo di costruzione, dal presente regolamento, dalla legge urbanistica n.1150 del 17/08/1942, modificata ed integrata con legge n.765 del 06/08/1967, dalla legge n.10 del 28/01/1977, dalla legge n.457 del 05/08/1978, nonché dalle altre leggi nazionali e regionali vigenti applicabili in materia.

Tutti gli Articoli del presente Regolamento Edilizio che sono in contrasto con le N.T.A. del vigente P.R.G., troveranno efficacia a seguito di specifica variante urbanistica da apportare alle N.T.A. che dovranno recepire i contenuti del Regolamento stesso.

L'Allegato Tecnico intitolato "*Criteri e Norme per il Risparmio Energetico negli edifici*" è da considerarsi parte integrante del Regolamento Edilizio vigente.

Articolo 7

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A.; PROGETTO ED ALLEGATI

La documentazione a corredo della domanda di Permesso di Costruire o D.I.A. deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi.

Fatti salvi i casi in cui per la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progettista e del Sindaco (ovvero su richiesta della Commissione Edilizia), possono essere richieste minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono:

A. Per le nuove costruzioni:

- 1) estratto catastale di mappa avente un raggio di almeno mt 50,00 con il relativo n. del foglio;
- 2) estratto in scala 1:5000 dello strumento urbanistico vigente generale, ovvero, ove esiste, stralcio dello strumento urbanistico attuativo, con la esatta ubicazione del lotto interessato;
- 3) planimetria d'insieme in scala 1:500 comprendente il piano quotato, con le indicazioni della superficie del lotto, della strada, della posizione, sagoma e distacchi del fabbricato, delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi. Per le opere di importanza ambientale, oltre alla planimetria d'assieme sopra citata occorre completare la stessa con le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze e corredata di almeno n.4 fotografie in copia semplice di formato non inferiore a cm 13x18 dello stato dei luoghi (*ante operam*). Nel piano devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dei quali sono state riprese le fotografie allegata al progetto;
- 4) per i fabbricati che abbiano una continuità relativamente ai confini e che comunque superino i mt 8,00 di altezza dovrà essere fornita planimetria in scala 1:200 corredata da due o più profili significativi (*ante e post operam*) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alla strada ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che la compongono (quotata in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientranze, ecc.), nonché le quote aritmetiche e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc. con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato. Tutte le quote altimetriche sia relative al piano di campagna originario che a quelle della sistemazione del terreno *post operam*, devono essere riferite ad un determinato caposaldo immodificabile fino all'ultimazione dei lavori. Detta planimetria dovrà essere altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto (superficie del lotto, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani, superficie dei parcheggi, ecc.);
- 5) le piante dei vari piani, in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato, del piano seminterrato con le quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 6). Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:100, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, ovvero da parti significative a scala 1:100 degli edifici modulari. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi;
- 6) almeno due sezioni (una traversa ed una longitudinale) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1:100 con le misure delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggreganti, dei colmi delle parti al di sopra della linea di gronda e

- dell'altezza totale dell'edificio. In tali deve essere altresì indicato l'andamento del terreno (*ante e post operam*) lungo le sezioni stesse, fino al confine ad alle eventuali strade. Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano di campagna *ante e post operam*, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente punto 4);
- 7) tutti i prospetti dell'opera progettata: a semplice contorno, nel rapporto 1:100 (... nei casi di cui al penultimo comma dell'articolo 5), completi di riferimento agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio evidenziando in particolare le aperture e i relativi infissi, le zoccolature, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balaustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici;
 - 8) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra;
 - 9) indicazioni relative a tutti quegli impianti che per la loro dimensione (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti solari termici e di produzione dell'energia elettrica, ascensori, rete principale fognatura), siano determinati per composizione architettonica dell'edificio. Nei casi previsti dalla normativa vigente di edificazione in aree non servite da pubblica fognatura e/o pubblico acquedotto (esempio: edificio agricolo in area agricola), devono essere allegati:
 - ove non esista la possibilità di approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, progetto e relazione tecnica del sistema di approvvigionamento adottato e del giudizio di potabilità rilasciato dall'A.S.L.;
 - ove zona priva di fognatura, progetto e relazione tecnica del sistema adottato per lo smaltimento degli scarichi idrici approvato dagli Enti competenti (A.S.L.);
 - 10) relazione illustrativa contenente fra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con la indicazione delle eventuali opere provvisorie, nonché la destinazione d'uso generale dell'edificio.
 - 11) nulla osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ove necessario, da presentarsi prima del ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della D.I.A.;
 - 12) esclusivamente per i Permessi di Costruire, parere dell' A.S.L. per i casi ove la normativa vigente non ammetta la possibilità di presentare l'autocertificazione circa la conformità al progetto, alle norme igienico-sanitarie, ovvero quando la verifica in ordine a tale conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
 - 13) presentare inoltre calcolo delle superfici aeroluminate di tutti i locali, nonché quota indicante la distanza tra l'apertura finestrata e la parete opposta; quota che in ogni caso non dovrà superare a 2,5 volte l'altezza del locale, nei casi in cui ricorrano le specifiche previste nell'art. 3.4.16 del R.L.I. vigente e del relativo punto 6 c) del capitolo 4 del Manuale Tecnico;
 - 14) nulla osta delle competenti Sovrintendenze statali o regionali ove necessario, da presentarsi prima del ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della D.I.A.;
 - 15) permessi od autorizzazioni ove necessari, per le aree, gli edifici e le opere soggette a leggi speciali o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti;
 - 16) concessioni, ove necessario, di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dai centri abitati da presentarsi prima del ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della D.I.A.;
 - 17) copia registrata autentica e trascritta delle eventuali Convenzioni tra confinanti.

- B. Per demolizioni e ricostruzioni:
- 1) tutte le documentazioni di cui al precedente punto "A";
 - 2) modello ISTAT – Rilevazione dell'attività edilizia opere da demolire;
 - 3) ove le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico richiedano una conoscenza delle caratteristiche planivolumetriche e delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, rilievo quotato in scala minima 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani ed alle sezioni più indicative, con documentazione fotografiche, nonché le destinazioni d'uso.
- C. Per i restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni:
- 1) la documentazione di cui al punto "A" nn. 1, 2, 10, 11, 12, 13;
 - 2) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 relativi ai piani o unità immobiliari in cui sono previsti interventi;
 - 3) piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione degli interventi richiesti, evidenziando le demolizioni delle ricostruzioni; calcolo delle superfici aerilluminanti *ante e post operam*;
 - 4) documentazione attestante le destinazioni d'uso o su base catastale o riferita ad autorizzazioni comunali;
 - 5) qualora gli interventi riguardino parti esterne degli edifici dovranno essere esibite fotografie a colori;
 - 6) qualora gli interventi interessino parti comuni dell'edificio, dovranno produrre il nulla osta del Condominio.
- D. Per interventi su edifici di interesse storico-ambientale:
- 1) la documentazione di cui al punto "C", con indicazioni dettagliate sulla natura dei materiali, sulle decorazioni e sulle parti ornamentali esistenti e di progetto;
 - 2) la relazione storico-critica finalizzata ad individuare la stratigrafia storica dell'edificio. Detta stratigrafia, dovrà mettere in evidenza le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia nel tempo, il valore degli eventuali episodi figurativi di rilevante interesse e tutte le alterazioni del tessuto edilizio (superfetazioni).
- E. Per interventi riguardanti attività classificate insalubri ai sensi della legislazione vigente, la documentazione di cui ai commi precedenti deve essere integrata come segue:
- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche delle opere principali e di quelle accessorie proposte e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
 - b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi e dei materiali di trasformazione impiegati (tipo e quantità) ivi compresa acqua ed energia;
 - c) la valutazione del tipo e della quantità dei previsti inquinamenti residui liquidi, solidi e gassosi, delle radiazioni, del rumore, delle vibrazioni e degli odori risultanti dall'attività dell'opera proposta;
 - d) gli effetti previsti sull'occupazione temporanea e permanente;
 - e) la descrizione sommaria delle principali alternative per quanto riguarda l'ubicazione e la struttura dell'opera proposta, che potrebbero ragionevolmente essere prese in considerazione.
- Oltre ai documenti già previsti dall'articolo relativamente ai punti "A", "B" e "C" è necessario allegare:
- a) Check list contenente le nuove disposizioni in tema di efficienza energetica e uso delle fonti energetiche rinnovabili redatta secondo l'Allegato A contenuto nell'Allegato Tecnico del presente Regolamento Edilizio intitolato "*Criteri e Norme per il Risparmio Energetico negli edifici*" e disponibile in formato digitale sul sito del Comune;

- b) nei soli casi previsti al punto A, planimetria 1:100 delle coperture con indicata la posizione dei collettori solari termici e di quelli per la produzione di energia elettrica, ove previsti, e relativi vani tecnici;
- c) documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere :
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- d) valutazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 447/95 e s.m.i.
- e) documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale per le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- f) Dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti acustici, stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dal presente regolamento edilizio comunale, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale per i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche.
- g) Valutazione e dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti acustici, stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dal presente regolamento edilizio comunale, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale per i progetti relativi a nuove costruzioni.
- h) per interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) progetto esecutivo ove sono previste opere di urbanizzazione;
- j) relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato B D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i. in forma cartacea e in forma digitale.

Articolo 14

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA D.I.A.

Il rilascio del Permesso di Costruire e l'efficacia della D.I.A. sono subordinati alla preventiva consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente o della fidejussione in caso di rateizzazione;
- atti d'obbligo prescritti dal presente Regolamento;
- documentazione eventualmente disposta con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale coerentemente con la normativa vigente o sopravvenuta o comunque in base alla necessità della migliore definizione dei progetti inoltrati.

Oltre ai documenti succitati è necessario allegare contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire, del Permesso di Costruire in sanatoria o della D.I.A.:

- a) relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato B D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i. in forma cartacea e in forma digitale.
- b) originale o copia della lettera di assegnazione dell'incarico, controfirmata per accettazione, per la redazione della Certificazione Energetica a un tecnico accreditato scelto tra uno di quelli inseriti nell'elenco regionale ufficiale;
- c) il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A., nel caso di varianti al titolo abilitativo che alterino le prestazioni energetiche dell'edificio, deposita in Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente al Permesso di Costruire o alla D.I.A., la relazione di cui al precedente punto a) aggiornata secondo le varianti introdotte.

Il Permesso di Costruire notificato al richiedente, corredato da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune.

I pareri, i permessi e le autorizzazioni di cui al penultimo comma dell'art. 13, devono essere espressamente riportati sull'atto di Permesso di Costruire, mentre sugli elaborati grafici allegati all'atto stesso, dovranno essere indicati gli estremi dei pareri, dei permessi o delle autorizzazioni.

Le convenzioni o gli atti d'obbligo sono registrati e trascritti ove previsto nei registri immobiliari e vincolano l'obbligo e qualsiasi avente causa.

Ove necessario, il Dirigente dell'Ufficio competente richiede all'interessato che gli obblighi da lui assunti siano garantiti in forma reale o mediante la fidejussione di persone di accertata solvibilità proposte all'interessato stesso.

Il rilascio del Permesso di Costruire non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Dall'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione, nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

Gli aventi diritto ai sensi della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni possono prendere visione presso gli uffici comunali del Permesso di Costruire o della D.I.A. e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio del Permesso di Costruire in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La Determinazione del Dirigente sulla domanda di Permesso di Costruire, deve essere notificata all'interessato nei termini di legge previsti.

Articolo 22

INIZIO DEI LAVORI

Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A., è obbligato a comunicare, tramite lettera protocollata, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Settore competente e al Certificatore Energetico:

- a) la data di inizio dei lavori - prima dell'effettivo inizio delle opere stesse;
- b) la data di inizio dei lavori di posa del materiale isolante - nei casi previsti dagli Articoli 1.3 e 1.4 dell'Allegato Tecnico - 15gg prima dell'effettivo inizio della posa stessa;
- c) la data di fine dei lavori (esclusi i lavori di finitura) entro 15gg dal termine;
- d) la consegna di eventuali documenti integrativi previsti dal d.lgs.192/05 e successive modifiche ed integrazioni o dalla D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i. in forma cartacea e in forma digitale.

In caso di mancata comunicazione o presentazione di quanto sopra troveranno applicazione le sanzioni previste dall'Articolo 58, in aggiunta a quelle eventualmente previste dalla normativa vigente, per ogni singola inadempienza.

Articolo 31

DOMANDA E PROCEDURA PER IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. per ottenere l'autorizzazione di agibilità deve indirizzare al Dirigente competente apposita domanda, in carta da bollo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'eventuale visita di controllo viene effettuata nei termini di legge da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A., dovrà essere avvertito a mezzo di apposita comunicazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'esatta corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite.

La Certificazione Energetica degli edifici costituisce documento indispensabile per la domanda di ottenimento del certificato di agibilità relativa a tutti gli edifici/fabbricati la cui domanda di Permesso di Costruire o la presentazione della D.I.A. risulta pervenuta a far data dal 1° settembre 2007.

L'Attestato di Certificazione Energetica sarà redatto, conformemente alle disposizioni della D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i., secondo i criteri definiti all'Articolo 1.14 dell'Allegato Tecnico.

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di fine lavori, l'asseverazione del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l'attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore. In assenza della predetta documentazione la dichiarazione di ultimazione dei lavori è inefficace.

L'Amministrazione comunale, effettuate le verifiche come previsto dalla D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 al punto 12.7 e s.m.i., provvederà a rilasciare l'Attestato di certificazione energetica, opportunamente vidimato.

I tempi necessari per il rilascio dell'Attestato di certificazione energetica non potranno, in alcun caso, influire sui tempi necessari per l'ottenimento del certificato di agibilità.

Articolo 57

INTERVENTI ASSOGGETTATI ALLA LEGGE 10/91 – D.LGS. 192/05 E S.M.I. – DGR N.8/8745 E S.M.I.

La documentazione prevista dalla legge 10/91, dal d.lgs.192/05 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i., dovrà essere depositata in una sola copia unitamente ai files su supporto informatico, contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire o della D.I.A. per i seguenti interventi:

- a) tutte le nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni che prevedano o necessitano di impianto di riscaldamento e comunque per gli edifici esistenti il cui l'impianto di riscaldamento venga installato o modificato successivamente. Agli effetti della predetta legge, è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato;
- b) le varianti a Permessi di Costruire o D.I.A. che prevedano la modifica delle caratteristiche indicate nella documentazione già presentata nei casi di cui alla precedente lettera a);
- c) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti che comportino l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti, che interessino almeno il 50% della superficie totale di una delle seguenti parti dell'intero edificio:
 - muro di tamponamento;
 - solai di copertura e sottotetto;
 - pavimento su solai che esistono su spazi aperti o che comporta un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5%.
- d) inserimento dell'impianto di riscaldamento in edificio esistente che ne sia sprovvisto;
- e) nei casi di ampliamento finalizzati alla realizzazione di nuove unità immobiliari;
- f) nei casi di Permesso di Costruire in sanatoria riferiti agli interventi previsti ai punti a), b), c), d) ed e);
- g) nei casi previsti dalla normativa vigente.

I contenuti generali sono integrati:

- dalla legge 10/91, dal d.lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni e dalla D.G.R. 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.;
- dalle prescrizioni integrative contenute nell'Allegato Tecnico intitolato "*Criteri e Norme per il Risparmio Energetico negli edifici*".

Articolo 58

REGIME SANZIONATORIO

Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. che non comunica tramite lettera protocollata al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Settore competente l'inizio dei lavori come previsto dall'Art. 22 comma a) del presente Regolamento Edilizio, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento).

Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. che non comunica tramite lettera protocollata al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Settore l'inizio dei lavori di posa del materiale isolante 15gg prima come previsto dall'Art.22 comma b) del presente Regolamento Edilizio, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento) e sarà anche a suo carico il costo della riparazione dovuta alla verifica distruttiva sugli elementi edilizi (pareti e coperture) atta a verificare la presenza del materiale isolante previsto dal progetto.

Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. che non comunica tramite lettera protocollata al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Settore competente la fine dei lavori (esclusi i lavori di finitura) entro 15gg dal termine come previsto dall'Art. 22 comma c) del presente Regolamento Edilizio, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento).

Per quanto concerne gli obblighi previsti dall'Allegato Tecnico intitolato "*Criteri e Norme per il Risparmio Energetico negli edifici*", le sanzioni previste in caso di inottemperanza da parte del titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. alle norme previste l'Articolo 2.10, applicata una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento) con obbligo di rimozione dei componenti dell'impianto o di adeguamento alle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

<p>Arch. Giuliano Dall'O' Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano n. 10015</p>
